Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 17 novembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 289 DEL 17 NOVEMBRE 1971:

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Formello della provincia di Roma.

(9129)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1971, n. **914**.

Soppressione della commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle casse di conguaglio, istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1945, nonchè modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La commissione interministeriale per la riorganizzazione, la trasformazione e la liquidazione delle casse di conguaglio prezzi e simili, istituita con decreto ministeriale 20 ottobre 1945, è soppressa.

I compiti ad essa attribuiti con il detto decreto nonchè con gli articoli 5 ed 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, vengono demandati al Ministero del tesoro, il quale vi provvede sentito il Comitato interministeriale dei prezzi.

L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI-AGGRADI — GAVA — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 20 ottobre 1971, n. **915**.

Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli del servizio automobilistico, del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e del servizio di amministrazione, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aumentato, per l'anno 1970, di undici unità per il servizio automobilistico, di tre unità per il servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di ventinove unità per il servizio di amministrazione.

Le promozioni in aumento di cui al precedente comma sono effettuate, sotto la data del 31 dicembre 1970, iscrivendo in quadro altrettanti capitani dei servizi suddetti tratti da quelli che nella graduatoria di merito, già formata per il 1970, siano stati dichiarati idonei e non iscritti in quadro ed occupino nella graduatoria stessa, a partire dall'ultimo capitano idoneo ed iscritto, un posto di graduatoria compreso nel numero delle promozioni da effettuare. Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozione a tenente colonnello in eccedenza all'organico di tale grado. L'eccedenza nel grado di tenente colonnello sarà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Art. 2.

Per il 1971 il numero dei capitani del servizio veterinario ammessi a valutazione è di otto.

Art. 3.

All'onere di lire 59.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 26 ottobre 1971, n. **916**.

Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di Corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo unico della legge 3 dicembre 1962, n. 1699, è così modificato:

« Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperta la carica di vice comandante generale del l'Arma e ai generali di divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di comandante in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal servizio permanente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la difesa e del Ministro per le finanze, la promozione al grado di generale di corpo d'armata, con conseguente trattamento economico e di quiescenza.

I predetti generali non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza ».

Art. 2.

All'onere annuo di lire 800.000 derivante dalla presente legge si provvederà quanto a lire 400.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1971 e capitoli corrispondenti degli anni successivi e per le altre 400.000 lire mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1971 e capitoli corrispondenti degli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — PRETI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 26 ottobre 1971, n. **917**.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ed alle condizioni contemplate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni, nelle province che saranno determinate dal Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2.

Alla data della pubblicazione della presente legge, il Monte dei Paschi di Siena istituirà presso la propria sezione di credito fondiario, ed in aggiunta al patrimonio di questa, uno speciale « fondo di garanzia » che avrà una gestione amministrativo-contabile autonoma.

La sezione di credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena potrà emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui al precedente articolo, cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni di legge vigenti in materia di credito fondiario.

La misura massima in cui le cartelle fondiarie di cui al comma precedente potranno essere emesse, è regolata dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, e sarà calcolata in rapporto alla consistenza dello speciale « fondo di garanzia » previsto al primo comma del presente articolo, il cui ammontare sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Per un importo almeno pari alla metà della misura come precedentemente determinata, dovranno essere riservati mutui a favore delle imprese diretto-coltivatrici e delle loro cooperative e forme associative.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 26 ottobre 1971, n. **918**.

Aumento del contingente delle « Stelle al merito del lavoro » da conferire annualmente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 1° maggio 1967, n. 316, è sostituito dal seguente: « Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 26 ottobre 1971, n. **919**.

Autorizzazione di spesa per la costruzione del posto unificato di controllo al valico di Clavière sul confine italo-francese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 145 milioni quale quota parte, a carico del Governo italiano, della spesa necessaria per la realizzazione del posto unificato di controllo al valico di Clavière sul confine italo-francese.

Detta spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1971.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 26 ottobre 1971, n. **920**.

Ulteriore autorizzazione di spesa per il consolidamento, la ricostruzione, il restauro e la manutenzione di opere nella Basilica di San Marco in Venezia e nel Duomo e Chiostro di Monreale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire 1 miliardo e 350 milioni prevista dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1962, n. 1356, è aumentata di lire 982.500.000.

Il suddetto aumento è ripartito in ragione di lire 607.500.000 a titolo di contributo per opere di consolidamento, ricostruzione, restauro e manutenzione di opere nella Basilica di San Marco in Venezia e di lire 375.000.000 a titolo di contributo per opere di consolidamento, ricostruzione, restauro e manutenzione nel Duomo e Chiostro di Monreale.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge per la concessione dell'ulteriore contributo di lire 607.500.000 alla Basilica di San Marco in Venezia si provvede iscrivendo al capitolo 5236 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le seguenti somme per i seguenti esercizi finanziari:

45 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1976;

67,5 milioni nell'esercizio finanziario 1977;

90 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1980.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge per la concessione dell'ulteriore contributo di lire 375.000.000 al Duomo e al Chiostro di Monreale si provvede iscrivendo al capitolo 5278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le seguenti somme per i seguenti esercizi finanziari:

30 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1977;

45 milioni nell'esercizio finanziario 1978;

60 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980.

Art. 4.

All'onere di lire 75 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971.

Nomina del presidente del Registro aeronautico italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1969, con il quale sono stati sciolti gli organi ordinari di amministrazione del Registro aeronautico italiano ed è stato nominato un commissario straordinario con il compito di predisporre le norme necessarie per adeguare lo statuto dell'ente alle odierne esigenze e di esercitare, nel frattempo, i poteri attribuiti dalla legge al presidente, al consiglio di amministrazione e al comitato direttivo dell'ente medesimo;

Visto il proprio decreto n. 285 in data 2 marzo 1971 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del R.A.I.;

Considerato che il commissario straordinario ha, quindi, condotto a termine il proprio compito e che occorre ora, in conseguenza, provvedere alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione del R.A.I.;

Visto l'art. 6 del nuovo statuto dell'ente, approvato con il decreto citato sopra, con cui si stabilisce la procedura per la nomina del presidente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Il commissario straordinario del Registro aeronautico italiano prof. Ludovico Matteo Bentivoglio, avendo esaurito il proprio compito, cessa dall'incarico.

Il colonnello dott. Saverio Rana è nominato, per un quinquennio, presidente del Registro aeronautico italiano.

Il presente decreto ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1971
Registro n. 6 bilancio Trasporti, foglio n. 345

(10249)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1971.

Nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche per il ruolo della carriera direttiva delle ispettrici di polizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla « Costituzione del corpo di polizia femminile » e l'allegata tabella, dalla quale risultano le qualifiche e l'organico della carriera direttiva delle « Ispettrici di polizia »;

Visto l'art. 132, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della tabella in cui sono specificate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti per il ruolo della menzionata carriera direttiva delle « Ispettrici di polizia » dall'applicazione del citato decreto presidenziale ed in questo non riportate;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella in cui sono specificate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti per il ruolo della carriera direttiva delle « Ispettrici di polizia » dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica in premessa richiamato ed in questo non riportate:

Parametro	Qualifiche	Organico
426 387	Ispettrice capo	4
307	Ispettrice di 1ª classe	99
257 190	Ispettrice	
	Totale	103

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1970.

Roma, addì 8 gennaio 1971

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Registro n. 14 Interno, foglio n. 181

(10125)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1971.

Trasferimento della dipendenza del vice consolato di 2ª categoria in Burgos (Spagna) dal consolato in Bilbao al consolato in Madrid.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 2 aprile 1971, con il quale, tra l'altro, veniva istituito in Burgos (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Bilbao;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Burgos (Spagna), già dipendente dal consolato d'Italia in Bilbao, viene posto alle dirette dipendenze del consolato d'Italia in Madrid.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1971

Il Ministro: MORO

(9996)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1971.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1971.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1970, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1971;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

In aumento:

Cap. 105. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale . . . . . L. 3.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio . . . . L. 3.000.000

Roma, addì 28 settembre 1971

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(9972)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1971.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1971.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1970 con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1971;

Ritenuta la necessità di costituire un apposito capitolo di competenza nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio 1971, al fine di imputarvi le spese per le missioni all'estero di funzionari e dirigenti degli uffici del lavoro portuale;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni agli stati di previsione della spesa del succitato bilancio speciale;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'istituzione del capitolo 108 nello stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, con la seguente denominazione: « Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni all'estero ».

Art. 2.

E' approvata altresì la seguente variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'esercizio 1971:

In aumento:

Cap. 108. — Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni all'estero . . . . L. 1.000.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione . . . . L. 1.000.000

Roma, addì 29 settembre 1971

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(9968)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1971.

Proroga della gestione commissariale dell'Associazione nazionale per l'addestramento professionale - A.N.A.P. - Leone XIII, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, con il quale l'Associazione nazionale addestramento professionale - A.N.A.P. - Leone XIII, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del proprio statuto;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1968. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 giugno 1968, n. 160, con il quale si è ritenuto necessario procedere alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale addestramento professionale - A.N.A.P. - Leone XIII e si è provveduto alla nomina del dott. Sigfrido Cimmino, ispettore generale del ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a commissario straordinario dell'ente medesimo, con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto 15 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 settembre 1969, n. 239, con il quale l'incarico di commissario straordinario dell'Associazione nazionale addestramento professionale - A.N.A.P. - Leone XIII, conferito in data 5 giugno 1968 al prof. Sigfrido Cimmino, è stato prorogato fino al 31 marzo 1970;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 1970, n. 263, con il quale la predetta gestione commissariale è stata prorogata fino al 30 settembre 1971 e l'incarico di commissario straordinario è stato conferito all'avv. Mario Fimiani;

Ritenuta la necessità di disporre una ulteriore proroga della gestione commissariale straordinaria dell'associazione citata;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico di commissario straordinario dell'Associazione nazionale per l'addestramento professionale A.N.A.P. - Leone XIII, conferito in data 30 settembre 1970 all'avv. Mario Fimiani, è prorogato fino al 31 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10014)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1971.

Trasferimento della provincia di Caceres (Spagna) dalla giurisdizione del consolato di 1ª categoria in Siviglia a quella del consolato in Madrid.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 giugno 1968, con il quale veniva inclusa nella circoscrizione del consolato d'Italia in Siviglia anche la provincia di Caceres;

Decreta:

Articolo unico

La provincia di Caceres (Spagna) è trasferita dalla giurisdizione del consolato di 1ª categoria in Siviglia alla giurisdizione del consolato d'Italia in Madrid.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro: MORO

(9978)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1971.

Nuova circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Mannheim (Germania).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 26 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, con il quale veniva stabilita, tra l'altro, la circoscrizione territoriale della agenzia consolare di 1ª categoria in Mannheim;

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Mannheim è così stabilita: i Kreis di Mannheim e Heidelberg.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1971

Il Ministro: MORO

(9979)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1971.

Prezzi di obiettivo e prezzi d'intervento per i tabacchi in foglia di raccolto 1971, prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto ed ammontare dei premi agli acquirenti del tabacco in foglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1970, n. 303, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1971, n. 24, concernente l'attuazione del regolamento della Comunità economica europea n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1063/71, del Consiglio, del 25 maggio 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 115 del 27 maggio 1971, che fissa, per il tabacco in foglia, i prezzi di obiettivo e i prezzi d'intervento, nonchè le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1971;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1575/71 del Consiglio, del 19 luglio 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 167 del 26 luglio 1971, che fissa, per il tabacco in colli, i prezzi d'intervento derivati e le qualità di riferimento applicabili al raccolto 1971;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1576/71 del Consiglio, del 19 luglio 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 167 del 26 luglio 1971, che fissa i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia del raccolto 1971;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1728/70 della commissione, del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 191 del 27 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio;

Visti i propri decreti del 15 dicembre 1970, 6 maggio 1971 e 7 ottobre 1971, concernenti i prezzi e i premi del tabacco di raccolto 1970;

Considerata l'opportunità di provvedere agli adempimenti di cui ai citati regolamenti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di obiettivo ed i prezzi d'intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1971 ed i prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con i regolamenti C.E.E. n. 1063/71 del 25 maggio 1971 e n. 1575/71 del 19 luglio 1971, citati nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzo di obiettivo (lire al q.le)	Prezzo d'intervento (lire al q.le)	Prezzo d'intervento derivato (lire al q.le)
	A	103.875	93.500	133.437
Bright	B	67.519	60.775	86.734
	C	51.937	46.750	66.718
Burley I	A	89.062	80.187	121.125
Maryland	B	57.890	52.122	78.731
	C	42.750	38.490	58.140
Kentucky e ibridi derivati	A	135.412	121.871	167.302
Moro di Cori	B	86.250	77.625	106.562
Salento	C	51.750	46.575	63.937
Nostrano del Brenta	A	110.617	99.571	151.655
Resistente 142	B	85.750	77.187	117.562
Gojano	C	65.160	58.662	89.347
	A	87.200	78.480	114.080
Beneventano	B	68.125	61.312	89.125
	C	48.369	43.532	63.279
	A	154.062	138.692	223.445
Xanthi Yakà	B	132.812	119.562	192.625
	C	98.281	88.476	142.542
	A	133.048	119.764	178.896
Perustitza	B	122.062	109.875	164.125
	C	89.106	80.209	119.811
	A	119.150	107.229	160.911
Erzegovina e ibridi derivati	B	109.312	98.375	147.625
	C	77.612	69.846	104.814
Round Tip	A	478.267	430.430	662.200
Scafati	B	556.125	500.500	770.000
Sumatra I	C	200.205	180.180	277.200
Brasile selvaggio	A	—	—	—
Altre varietà	B	55.000	49.500	—
	C	46.750	42.075	—

Le qualità di riferimento applicabili ai suddetti prezzi sono quelle indicate, per ciascuna varietà di tabacco in foglia e in colli, nei citati regolamenti comunitari.

Art. 2.

I premi di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 727/70 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1971 con il regolamento comunitario n. 1576/71 del 19 luglio 1971, citato nelle premesse, sono i seguenti:

Varietà di tabacco in foglia	Importo del premio lire al quintale
Bright	55.312
Burley I Maryland	39.750
Kentucky e ibridi derivati Moro di Cori Salento	24.125
Nostrano del Brenta Resistente 142 Gojano	62.312
Beneventano	42.375
Xanthi Yakà	74.375
Perustitza	70.500
Erzegovina e ibridi derivati	66.875
Round Tip Scafati Sumatra I	311.437
Brasile selvaggio Altre varietà	10.937

Art. 3.

Le disposizioni di cui:

agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 15 dicembre 1970, concernenti la valutazione dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori agli acquirenti ed il pagamento del relativo prezzo;

all'art. 2 del decreto ministeriale del 6 maggio 1971, concernente il pagamento del premio;

all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, concernente la valutazione del tabacco offerto all'organismo d'intervento;

restano confermate anche per il tabacco in foglia e in colli di raccolto 1971.

Art. 4.

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi d'intervento, in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento C.E.E. numero 1728/70 del 25 agosto 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 191 del 27 agosto 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: SILVESTRI

(9995)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cusano Milanino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 29 ottobre 1971, n. 3972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cusano Milanino.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(9999)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in Dolceacqua

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 531, del 20 settembre 1971, è stato dismesso dal demanio pubblico ramo Difesa-Esercito e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato l'immobile denominato « Caverna I », contraddistinto nel catasto del comune di Dolceacqua con i seguenti dati:

foglio XVI, mapp. 816, superficie da dismettere mq. 3597.

(10001)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni e del fabbricato costituente il campo di tiro a segno di Missaglia.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 532 del 20 settembre 1971, sono stati dismessi dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato i terreni ed il fabbricato costituenti il campo di tiro a segno di Missaglia (Como), contraddistinti nel catasto del comune di Missaglia con i seguenti dati:

foglio n. 7, mappale 858, superficie da dismettere	mq.	610
foglio n. 7, mappale 915, superficie da dismettere	»	860
foglio n. 7, mappale 708/*a*, superficie da dismettere	»	4.920
foglio n. 7-9, mappale 708/*c*, superficie da dismettere	»	6.390
foglio n. 9, mappale 425, superficie da dismettere	»	220
Totale	mq.	8.820

(10002)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione dei consorzi di bonifica Brancaglia inferiore, Cavariega, Gorzon inferiore, Gorzon medio, Gorzon superiore-Frattesina, Lozzo, Mora Livelli, Retratto-Monselice, San Felice e Cuoro, già costituenti il raggruppamento « Consorzi di bonifica riuniti di Este », in unico ente denominato Consorzio di bonifica Euganeo-Berico, con sede in Este.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, registrato dalla Corte dei conti il 23 settembre 1971 al registro n. 14, foglio n. 241 i consorzi di bonifica Brancaglia inferiore, Cavariega, Gorzon inferiore, Gorzon medio, Gorzon superiore-Frattesina, Lozzo, Mora Livelli, Retratto-Monselice, San Felice e Cuoro, già costituenti il raggruppamento consorzi di bonifica riuniti di Este, sono stati fusi in unico ente denominato Consorzio di bonifica Euganeo-Berico, con sede in Este (Padova).

(10004)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni per il compimento delle operazioni di denaturazione del grano tenero da parte di privati detentori nel corso della campagna di commercializzazione cereali 1971-72, ai fini della concessione del relativo premio previsto dai regolamenti della Comunità economica europea, in attuazione del decreto ministeriale 6 settembre 1969.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, recante disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati, compreso il mercato dei cereali, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge stesso relativamente alla concessione di premi di denaturazione per i cereali secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione, nonchè dalle successive modifiche ed aggiunte;

Visto il regolamento n. 172/67/C.E.E. del Consiglio del 27 giugno 1967, e successive modificazioni ed aggiunte, concernenti le norme generali che regolano la denaturazione del grano e della segala di panificazione, nonchè le relative norme di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 12 novembre 1969, sulla denaturazione del grano tenero e la concessione ai privati detentori del relativo premio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n 321;

Nell'adunanza del 1° ottobre 1971;

Ha deliberato:

Per la denaturazione e l'incorporazione negli alimenti per gli animali del grano tenero effettuate dai privati detentori nel corso della campagna di commercializzazione 1971-72, ai fini della concessione del relativo premio, si procede secondo le condizioni e le modalità stabilite per la precedente campagna di commercializzazione 1970-71 con l'atto disciplinare A.I.M.A. in data 3 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 31 luglio 1970.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1971

Il Ministro presidente: NATALI

(10093)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 15 novembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612,85	612,85	613,15	612,85	612,90	612,95	612,80	612,85	612,85	612,80
Dollaro canadese . .	610,50	610,50	611 —	610,50	609 —	609,96	610,40	610,50	610,50	610 —
Franco svizzero .	153,485	153,485	153,50	153,485	153,30	153,55	153,52	153,485	153,48	153,50
Corona danese .	84,17	84,17	84,20	84,17	84,30	84,17	84,16	84,17	84,17	84,17
Corona norvegese .	89,24	89,24	89,30	89,24	89,40	89,27	89,24	89,24	89,24	89,24
Corona svedese	122,26	122,26	122,30	122,26	122 —	122,29	122,26	122,26	122,26	122,25
Fiorino olandese	183,66	183,66	183,80	183,66	183,20	183,76	183,685	183,66	183,66	183,65
Franco belga .	13,1910	13,1910	13,2025	13,1910	13,15	13,18	13,1925	13,1910	13,19	13,19
Franco francese	110,855	110,855	110,89	110,855	110,70	110,82	110,85	110,855	110,85	110,80
Lira sterlina . .	1528,15	1528,15	1528,70	1528,15	1527,75	1528,63	1528,15	1528,15	1528,15	1528,15
Marco germanico .	183,59	183,59	183,70	183,59	183,30	183,62	183,66	183,59	183,59	183,55
Scellino austriaco .	25,29	25,29	25,285	25,29	25,25	25,28	25,2925	25,29	25,29	25,29
Escudo portoghese	22,34	22,34	22,33	22,34	22,30	22,35	22,34	22,34	22,34	22,30
Peseta spagnola .	8,9435	8,9435	8,9425	8,9435	8,92	8,95	8,9425	9,9435	8,94	8,94

Media dei titoli del 15 novembre 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	99,15
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	100,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,85
» 5 % (Ricostruzione) .	93,625
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,925
» 5 % (Città di Trieste) . .	93,85
» 5 % (Beni esteri)	92,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,925
» 5,50 % » » 1968-83	92,25
» 5,50 % » » 1969-84	95,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	98,325
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,575
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,875
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	95,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	98,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1971

Valuta	
Dollaro USA .	612,825
Dollaro canadese . .	610,45
Franco svizzero . .	153,502
Corona danese .	84,165
Corona norvegese	89,24
Corona svedese	122,26
Fiorino olandese	183,672
Franco belga .	13,192
Franco francese	110,852
Lira sterlina . .	1528,15
Marco germanico . .	183,625
Scellino austriaco . .	25,291
Escudo portoghese	22,34
Peseta spagnola	8,943

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Concorso pubblico per titoli ed esami a quindici posti di tecnico di radiologia medica di 3ª classe in prova

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a quindici posti di tecnico di radiologia medica di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva ruolo d'ordine dei tecnici di radiologia medica.

Le sedi di destinazione sono previste presso le unità territoriali dell'ENPI nel Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Dei posti messi a concorso la percentuale del 20% è riservata al personale in servizio presso l'ente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè — in continuità di rapporto di impiego — alla data di decorrenza della nomina in prova, che sia comunque in possesso del prescritto titolo di studio.

Ove non risultassero conferibili al personale medesimo tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado e del diploma di tecnico di radiologia medica nonchè della iscrizione all'albo provinciale degli esercenti l'arte ausiliaria dei tecnici di radiologia medica di cui all'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, o qualora non sia costituito nella località il collegio provinciale della registrazione del diploma presso lo ufficio sanitario del comune di residenza a norma dell'art. 2, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè dei titoli indicati al precedente art. 2 anche degli altri requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni.

Per il personale dell'ENPI assunto a norma dell'art. 13 della delibera del consiglio di amministrazione 15 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto della assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dell'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta, amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato con la legge del 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6,

7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto del 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

7) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti straordinari e volontari ed incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai punti 1), 2) e 3), ed ai punti 6) e 7) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, punto 2), comma secondo del presente bando;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione, indirizzate alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria 220, Roma, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio con l'indicazione della autorità scolastica che lo ha rilasciato e della data in cui è stato rilasciato, nonchè del diploma di tecnico di radiologia medica e dell'iscrizione o registrazione di cui all'art. 2 del presente bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; tale dichiarazione qualora non ricorrano i casi in essa previsti dovrà essere resa in senso negativo secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegata al presente bando;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina la destinazione assegnata;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Le domande dovranno essere corredate dei titoli che gli aspiranti ritengono utile presentare ai fini del presente concorso. In ogni caso dovrà essere allegato un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica dal quale risulti la votazione riportata.

Per il servizio prestato presso lo Stato e enti pubblici, dovrà essere prodotto attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino le eventuali qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, il rapporto informativo del servizio prestato; per i dipendenti dell'ENPI il servizio prestato presso l'ENPI sarà rilevato dai rapporti informativi o l'attestato di servizio che saranno acquisiti d'ufficio.

Il candidato deve elencare i titoli presentati in un foglio in carta libera allegato alla domanda di ammissione e numerati in ordine progressivo.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nell'elenco nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice la quale disporrà di cinque punti e terrà conto:

a) del punteggio riportato nel titolo di studio;

b) del servizio prestato presso l'ENPI, lo Stato od altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in una prova scritta per la quale saranno assegnate non più di sei ore di tempo, in una prova pratica e in un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Componimento d'italiano.

Prova pratica:

Su di un argomento attinente lo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica professionale.

Colloquio:

Nozioni generali su struttura, organizzazione e compiti istituzionali dell'ENPI e cultura civica.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La prova scritta del concorso non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

Art. 9.

La prova scritta di concorso avrà luogo in Roma.

Con successiva comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'effettuazione della prova scritta sarà data notizia dei giorni e dei locali presso i quali si svolgerà la detta prova.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Saranno ammessi al colloquio coloro che avranno riportato almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non consegua almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenze o a preferenze nella nomina.

Art. 12.

La votazione complessiva per ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, dal voto riportato nella prova scritta, da quello riportato nella prova pratica nonchè del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso, nonchè della riserva prevista dall'art. 1, terzo comma, del presente bando.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica ed a accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica all'impiego e la capacità intellettuale.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dall'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero della copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) diploma di tecnico di radiologia medica.

C) certificato dell'iscrizione all'albo provinciale degli esercenti l'arte ausiliaria dei tecnici di radiologia medica di cui all'art. 12 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 o, qualora non sia costituito nella località il collegio provinciale, registrazione del diploma presso l'ufficio sanitario del comune di residenza a norma dell'art. 2, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

D) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione non abbia oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, punto 2).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consiliare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

E) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

F) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

G) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

H) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti, mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti, mutilati ed invalidi civili, dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'ENPI con l'intervento di uno specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

I) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 11) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata. Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organici di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili, dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistata dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati sottoposti ancora alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciate dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo.

I documenti di cui ai punti *E*), *F*), *G*) e *H*) del presente articolo dovranno essere di data non anteriore di tre mesi da quella della richiesta dei documenti.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente saranno nominati tecnici di radiologia medica di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva - ruolo d'ordine dei tecnici di radiologia medica.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina. Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha facoltà di procedere, entro il termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 16.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 17.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qualifica di tecnico di radiologia medica di 3ª classe della categoria esecutiva - ruolo d'ordine dei tecnici di radiologia medica e cioè uno stipendio annuo lordo di L. 970.200 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia oltre ad una indennità rischio radiazioni nella misura di L. 30.000, una indennità gabinetti tecnici di L. 6000 ed una indennità integrativa speciale corrisposte per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e modalità vigenti in materia per le assunzioni nella corrispondente carriera del personale statale.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il presidente: PREDA

(Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale — Via Alessandria, 220 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a quindici posti di tecnico di radiologia medica di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva - ruolo d'ordine dei tecnici di radiologia medica presso le unità territoriali dell'ENPI nelle regioni indicate nell'art. 1.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il diploma di . . . . . . presso l'Istituto di . . . . . . di . . . . in data . . . . . e il diploma di tecnico di radiologia medica in data . . . . . . e l'iscrizione all'albo o la registrazione di cui all'art. 2 del bando.

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non avere riportato con-

danne penali e di non avere procedimenti penali in corso (indicare in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio in qualità oppure perchè riformato o rivedibile.

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di cui all'allegato elenco che si trasmettono unitamente alla presente domanda. Si allega, inoltre, il certificato del titolo di studio (con votazione).

Dichiara infine di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per non avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di nomina la destinazione assegnata e chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso medesimo gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data,

(1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(9964)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli a quattro borse di studio per ricercatori sulle applicazioni delle metodologie della progettazione sistematica ai problemi delle infrastrutture aeronautiche e dell'edilizia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4, della legge 20 giugno 1956, numero 612;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli a quattro borse di studio annuali di L. 1.500.000 ciascuna, da assegnare a cittadini italiani, laureati in ingegneria civile, i quali intendano perfezionarsi nelle applicazioni di nuovi metodi di progettazione sistematica inerenti ai problemi delle infrastrutture aeroportuali, dell'edilizia militare o industriale, presso la scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli Anno accademico 1971-1972

Art. 2.

Scopo della borsa è di consentire a laureati particolarmente dotati di effettuare una ricerca originale nel campo della progettazione sistematica, con particolare riguardo alle applicazioni ed alla progettazione delle infrastrutture aeronautiche, oppure delle costruzioni edili od industriali di particolare interesse militare. Tale ricerca dovrà essere effettuata entro e non oltre la data del 30 ottobre dell'anno accademico successivo a quello di conferimento della borsa. Il lavoro di ricerca dovrà, inoltre, essere depositato nei termini suddetti, presso la segreteria della scuola stessa che ne curerà la conservazione, segnalandone le caratteristiche all'Ufficio del generale ispettore del genio aeronautico per ogni possibile applicazione. Nessuna pretesa di ordine economico potrà avanzare l'autore della ricerca per l'eventuale utilizzazione nel tempo da parte dell'amministrazione militare, salvo il riconoscimento del diritto morale di autore.

Art. 3.

La preparazione di base a tali ricerche è data nei corsi della scuola di specializzazione per le infrastrutture aeronautiche e, specificatamente, nel corso complementare di metodologia della progettazione, per cui i vincitori delle borse di studio che non avessero già frequentato tali corsi sono tenuti a farlo entro l'anno accademico nel quale fruiranno della borsa stessa.

Dovranno, altresì, svolgere le funzioni inerenti alla ricerca tecnico-scientifica ed alle esercitazioni pratiche programmate dalla scuola.

Art. 4.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria civile presso università o istituti universitari italiani nell'arco di tempo che va dall'anno accademico 1966-67 fino al giorno che precede quello di scadenza del presente bando.

Possono concorrere, previo motivato parere del Consiglio direttivo della scuola, gli assistenti volontari della facoltà di ingegneria, anche se laureati precedentemente all'anno accademico predetto.

La partecipazione al concorso è estesa, inoltre, ai laureati in architettura, in ingegneria industriale ed in matematica, sempre che a giudizio della commsisione, indicata nel successivo art. 7, siano ritenuti meritevoli.

I concorrenti non devono aver superato il 32° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando. Per coloro che abbiano già fruito della stessa borsa di studio — portando a compimento, nei termini, la ricerca tecnico-scientifica — e che intendono concorrere ad un nuovo studio di ricerca, tale limite di età viene elevato a tre anni.

Art. 5.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui ai precedenti artt. 1 e 4, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa Direzione generale dei servizi generali, viale dell'Università, 4 (palazzo Aeronautica) Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

1) le generalità e residenza;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il titolo di studio conseguito,

inoltre dovranno dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso e di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, o di comuni o di aziende private.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea, dal quale risultino tutti i voti riportati nelle singole materie e il voto di laurea;

b) titoli accademici, diplomi (copie autentiche o certificati), attestati di servizio ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

E' ammessa la presentazione della tesi di laurea.

Gli assegnatari delle borse dovranno, altresì, produrre i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana.

Art. 7.

Le domande, come sopra presentate, saranno esaminate da una commissione nominata con decreto del Ministro per la difesa e costituita da:

Presidente:

1 ufficiale generale del G.A.r.i.;

Membri:

3 ufficiali superiori del G.A.r.i.;

1 professore universitario designato dalla Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

1 segretario, senza voto, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a dieci decimi.

La commissione stabilirà, preventivamente, i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno ritenuti idonei coloro che avranno conseguito almeno 7/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Nel caso di candidati classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Le borse saranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa ai primi quattro classificati.

Art. 8.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si renderanno disponibili, sono assegnate ai candidati che seguono nella graduatoria.

Art. 9.

Le borse di studio sono revocate con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora abbandonino, senza giustificati motivi, il regolare corso di studio.

Le borse revocate saranno destinate ai candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca, le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 10.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto alle seguenti condizioni:

a) quattro rate trimestrali, posticipate, di L. 250.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni e alla attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un'ultima rata, a saldo, di L. 500.000, dopo che il candidato avrà completato la ricerca indicata nell'art. 2.

La relativa spesa, di L. 6.000.000 (seimilioni) graverà sul capitolo 3102, esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge.

Roma, addì 18 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1971
Registro n. 49 *Difesa, foglio n.* 51

(10008)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a venticinque posti di distributore aggiunto in prova e a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, esclusi quelli della sede di Roma.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a venticinque posti di distributore aggiunto in prova e a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, esclusi quelli della sede di Roma, indetto con decreto ministeriale del 4 luglio 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 novembre 1970, avranno luogo nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 1972, con inizio alle ore 8 nelle seguenti sedi:

Per gli aspiranti distributori:

Venezia-Mestre: liceo scientifico «Giordano Bruno», via Baglioni.

Per gli aspiranti dattilografi:

Torino: palazzo delle facoltà umanistiche, via S. Ottavio, 20.

(10006)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.